

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCA MARTINI, CÈ, ERCOLE, LUSSANA

Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori

Presentata il 26 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende focalizzare l'attenzione delle istituzioni e del Paese su un tema scottante come quello dell'abuso sessuale sui minori. Un tema che, purtroppo, si ripropone alla cronaca ogni qual volta uno di questi fatti avviene nel nostro Paese, con collegamenti a traffici internazionali di stridente violenza. In questo senso è importante ricordare che già l'approvazione della legge n. 269 del 1998, con grande convergenza di intenti, di volontà operative e di collaborazione, ha permesso di dotare il nostro Paese di una normativa specifica in materia.

Va da sé, però, che nel momento in cui ci troviamo a valutare gli esiti dell'applicazione di tale legge, dobbiamo registrare che essa, pur sembrando apparentemente in grado di offrire una tutela completa,

non pone i minori adeguatamente al riparo da questi fatti gravissimi. Infatti la legge n. 269 del 1998 lascia aperti alcuni problemi che sono affrontati nella « *Relazione sullo stato di attuazione della legge* », edita dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nel febbraio 2001, in attuazione della convenzione stipulata con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È proprio da tale Relazione che si evince come, sul versante specifico della tutela del minore, l'applicazione ottimale della legge sia stata pesantemente condizionata dalla mancanza di competenze professionali diffuse, di risorse strumentali adeguate, di un coordinamento efficace e tempestivo rispetto a quella che è l'emergenza in cui si devono affrontare tali situazioni. Uno dei problemi che questo

Parlamento dovrà affrontare e risolvere è quello dei tempi tecnici che trascorrono tra il momento della denuncia di un fatto e la conseguente possibilità di incidere: ci riferiamo soprattutto ad INTERNET, divenuto un mezzo che favorisce il verificarsi di tali crimini. Si tratterà di esaminare le procedure finora adottate, al fine di consentire una reale possibilità di reazione immediata nei confronti di quello che rappresenta uno degli aspetti più aberranti della rete telematica, cioè il trasferimento di immagini e di contatti e, addirittura, la possibilità di un loro vero e proprio commercio.

Circa il monitoraggio del fenomeno dello sfruttamento sessuale, i dati disponibili sono tutt'altro che esaustivi, anche perché in questo campo è molto alto il « numero oscuro » della devianza; è infatti difficile percepire il fenomeno nella sua effettiva ampiezza, considerato che — come sappiamo — molti abusi avvengono oggi tra le mura domestiche. Solo una reale attenzione da parte di tutte le agenzie educative in coordinamento con le strutture che operano nel sociale (anche il privato sociale ha un ruolo molto importante in questo settore), nonché il coordinamento di tutti questi soggetti con le Forze di polizia e una formazione permanente di tutti coloro che operano in tali ambiti, permetteranno di cogliere i segnali di eventuali abusi e di incidere sul fenomeno in maniera concreta e repentina.

Va altresì ricordato il tema spinoso della pena: per quanto attiene alla possibilità di patteggiamento per abusi e reati di pedofilia, affermiamo senza mezzi termini che non riteniamo questa una via percorribile, in quanto per reati accertati di tale natura deve, a nostro avviso, essere dato un segnale « pesante » senza alcuno sconto di pena.

Anche sul tema della diagnosi e cura riteniamo che sarebbe importante aprire un dibattito: sappiamo, infatti, che in molti Paesi è stato affrontato un approccio di tipo terapeutico, sia di tipo farmacologico sia di tipo psichiatrico, proprio nei confronti dei soggetti malati o devianti sessuali.

Le problematiche, come si evince da questa sintetica relazione, sono molte e complesse, pertanto è necessario puntare l'attenzione su aspetti particolari al fine di giungere a soluzioni corrette.

Ciò che risulta importante far emergere è proprio la necessità di approntare nuove metodologie per il perseguimento dei reati che vengono perpetrati attraverso le reti telematiche.

È opinione largamente condivisa che la lotta al fenomeno criminale della pornografia minorile e a quello più grave della pedofilia non possa più prescindere dall'utilizzazione di adeguati strumenti informatici che siano in grado di contrastare efficacemente e sullo stesso terreno l'apertura e la chiusura in tempi brevissimi di siti a sfondo pedopornografico.

Un'azione del Parlamento e del Governo in questo delicato settore è quanto mai auspicabile, anche come forma di tutela per chi usa INTERNET in maniera del tutto innocua e si può imbattere casualmente proprio in immagini allucinanti e per chi, il giorno successivo o dopo quattro, cinque o forse più giorni dalla sua denuncia, magari continua a constatare la presenza di queste immagini.

Abbiamo evidenziato come la legge n. 269 del 1998, una legge avanzata che ha visto, oltretutto, la convergenza di tutte le forze politiche per innovare sul piano giuridico le forme di tutela dei minori dalla violenza sessuale, nella fattispecie nelle forme di pedofilia, non è, purtroppo, al riparo da alcune problematiche che riguardano le possibilità applicative del diritto in materia. Dobbiamo anche prendere atto di come il volontariato sociale sia stato spesso isolato per quanto riguarda la possibilità di denunciare, nonché di monitorare costantemente i siti pedofili. In proposito intendiamo comunque porre in risalto come sia fondamentale che tutti gli operatori del settore, siano essi appartenenti al settore del privato sociale o a quello istituzionale, dovrebbero in qualche modo fare parte di un coordinamento che ponga la legge vigente in condizione di essere attuata. Un ulteriore aspetto che riteniamo fondamentale è quello rappre-

sentato dalla formazione del personale e di tutte le agenzie educative, prime fra tutte la famiglia, la scuola e tutti i settori nei quali i minori possano essere contestualizzati. Sono questi i processi di formazione che pongono al meglio gli operatori nella condizione di valutare quelli che sono i segnali di allarme dei minori per ogni caso di abuso e di violenza.

La proposta di legge che poniamo all'attenzione di questo Parlamento intende essere un ulteriore passo verso la soluzione delle problematiche che abbiamo esposto.

Nel concludere la presente relazione desideriamo rivolgere un accorato appello a tutte le forze politiche presenti in Parla-

mento, affinché si possa ottenere una produttiva ed efficace convergenza di intenti, analoga a quella registratasi durante l'iter della legge n. 269 del 1998. La difesa dell'integrità psico-fisica dei soggetti più deboli ed indifesi della società da ogni forma di sfruttamento sessuale non è solamente un atto ad essi incontestabilmente dovuto, ma si caratterizza come l'esaltazione dei valori che ispirano la società e la convivenza civile. Non è il caso di ricordare che una società in cui i diritti dei minori non sono adeguatamente tutelati, che indulge anche ad un minimo compromesso a loro danno, è una società non molto più progredita dello stato di natura ed è, in ultima analisi, priva di futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Inapplicabilità del patteggiamento).

1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 600-*sexies*, 601, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* del codice penale.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 600-ter del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 600-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque sfrutta, impiega o utilizza, anche a fini privati, minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da ventiseimila euro a duecentoventiseimila euro ».

ART. 3.

(Obblighi per i gestori ed operatori di servizi sulla rete INTERNET).

1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, dei portali *web* e dei *provider*, i gestori dei *server* e tutti gli operatori di telecomunicazione hanno l'obbligo di conservare i *file* di accesso al logo per almeno cinque anni.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-*bis* a 600-*septies* del codice penale.

ART. 4.

(Compiti delle regioni e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e coordinano iniziative per contrastare qualsiasi forma di sfruttamento sessuale a danno di minori, intervenendo con azioni efficaci volte a:

a) sensibilizzare le autorità locali affinché mettano a punto strategie per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei minori;

b) proteggere i minori dall'abuso perpetrato attraverso la rete INTERNET, i mezzi radio-televisivi e gli altri mezzi di comunicazione;

c) realizzare statistiche concernenti i tipi di abusi, le tendenze demografiche ed i gruppi vulnerabili;

d) promuovere e coordinare l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e di prevenzione per quanto riguarda la violenza sessuale nei confronti dei minori nonché favorire la cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate in tali settori;

e) prevenire tutte le forme di violenza e di sfruttamento sessuale dei minori, la pornografia infantile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

ART. 5.

(Compiti delle aziende sanitarie locali).

1. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente servizio materno infantile, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, che, di intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

a) organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici chirurghi, corsi di formazione e di aggiornamento dei medici scolastici;

b) promuove e coordina programmi di sensibilizzazione, di informazione e di sostegno, incentrati sulla prevenzione, sull'assistenza sanitaria alle vittime e alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono incorrere gli autori dei reati contro i minori oggetto della presente legge.

€ 0,26



14PDL0023000